

SACCARDI & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista
revisore legale*

ENZO DALLA RIVA *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA BONATO *dottore commercialista
revisore legale*

ETLEVA SPAHAJ *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore in amministrazione, finanza e controllo*

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

C.F./P.IVA 03845630262

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Treviso, 30 gennaio 2017

Circolare n. 7

IL NUOVO REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI

Con la presente Vi segnaliamo che, con la L. n. 232 dell'11 dicembre 2016, è stata riformulata la disciplina fiscale e contabile delle **imprese individuali** e le **società di persone in contabilità semplificata**, che **non abbiano optato** per la tenuta della **contabilità ordinaria**, prevedendo, ai fini della determinazione del reddito, l'abbandono del principio di competenza, in favore dell'adozione del **principio di cassa**.

Di seguito Vi riepiloghiamo i profili di applicazione di tale nuovo regime il quale, con decorrenza dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, costituisce il **regime naturale** di determinazione del reddito per le imprese in oggetto.

Determinazione del reddito imponibile

Il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata risulta così determinato:

+	Ricavi di cui all'art. 85 Tuir e degli altri proventi di cui all'art. 89 Tuir percepiti nel periodo d'imposta
-	Spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa
+/-	Ricavi di cui all'art. 57 Tuir (ricavi da destinazione a finalità estranee) Proventi di cui all'art. 90, comma 1 Tuir (proventi immobiliari) Plusvalenze e sopravvenienze attive di cui agli artt. 86 e 87 Tuir Minsvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 Tuir
=	REDDITO IMPONIBILE

Non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali, essendo le spese per le merci acquistate deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Disciplina transitoria in caso di passaggio tra regimi

Al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposta, **i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito**, in base alle regole del regime adottato, **non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi** (art. 1, comma 19 della L. n. 232/2016).

Per il primo anno di adozione del nuovo regime, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle **rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza**.

Profili Irap

Il **regime di cassa** assume rilevanza anche ai fini della determinazione del **valore della produzione netta** delle imprese in contabilità semplificata.

Adempimenti contabili

Dall'**1 gennaio 2017**, dovranno essere tenuti i seguenti **registri contabili**:

- **registri cronologici** separati riservati all'annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei **ricavi percepiti** e delle spese sostenute (nuovo art. 18, comma 2 del Dpr. 600/1973); in tali registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, che rilevano per competenza, diversi da ricavi e spese.
- **registri Iva** (artt. 23, 24 e 25 del Dpr. 633/1972);
- registro dei **beni ammortizzabili** (art. 16 del Dpr. 600/1973);
- **libro unico del lavoro**, se necessario (art. 39 del D.L. 112/2008).

Rispetto al sistema previgente, è stato abolito il registro delle entrate e delle uscite in precedenza riservato a coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la **tenuta dei soli registri Iva**, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. Tale semplificazione comporta:

- la **separata annotazione** sui registri Iva delle **operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva**;
- l'**annotazione** sui predetti registri dell'importo complessivo dei **mancati incassi o pagamenti** con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell'ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini Iva non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri Iva relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Ai contribuenti che esercitano specifica **opzione**, vincolante per almeno un triennio, è concessa la **possibilità di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva. In tal caso, per finalità di semplificazione, opera una **presunzione** legale secondo cui la data di **registrazione** dei documenti coincide con quella di **incasso o pagamento**.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati